



Comune di Lecco

Area 7 – Gestione del territorio, Edilizia, Beni Ambientali, Mobilità e Trasporti. Programmazione e Gestione Mobilità, Trasporti, Beni Ambientali e Rifiuti

ORDINANZA N. 74 del 27.10.2017

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE previste dal *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”* sottoscritto in data 09/06/2017 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, a seguito di approvazione avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017.

IL SINDACO

Premesso che:

- Al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;
- Per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria Regione Lombardia ha ritenuto opportuno concertare e condividere le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti volti alla tutela della qualità dell'aria, mediante il *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”* sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna;

Considerato che Regione Lombardia, con D.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017 ha dato attuazione all'*Accordo di Programma di Bacino Padano*, che prevede in particolare:

- L'individuazione quale periodo di riferimento per l'attuazione delle misure strutturali e temporanee quello compreso tra il 1 ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo e che pertanto **il periodo di limitazioni viene anticipato di 15 giorni ma rimangono immutate le giornate, le fasce orarie e le altre modalità applicative dei divieti strutturali fino ad oggi operanti in Lombardia;**
- L'approvazione di un **nuovo sistema di riferimento** per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto;
- Che i provvedimenti di adesione sono **cogenti per i Comuni sopra i 30000 abitanti appartenenti alle fasce 1 e 2** come definite dalla D.G.R. 2578/14 (la Città di Lecco appartiene alla Fascia 2, corrispondente alla *Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione*, come definita dalla D.G.R. 2578/14);

Rilevato che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 (soglia media giornaliera di 50 µg/m³) rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti (i valori sono consultabili sul sito dedicato: <http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/pm10/list>).

Stabilito con D.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017 che **le misure temporanee omogenee** per il miglioramento della qualità dell'aria si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2, nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo si articolano su **due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello);**

La D.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017 stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di **lunedì e giovedì (giornate di controllo)** sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Ricordato inoltre che la Città di Lecco rientra nella **fascia climatica "Zona E"**, come definita dal D.P.R. 412/1993, nella quale gli impianti termici possono essere fatti funzionare, tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, per complessive 14 ore giornaliere, dal 15 ottobre al 15 aprile, con temperatura massima della caldaia a 70 gradi e con le seguenti temperature (calcolate come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

- i 18 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
- i 20 °C +2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste le DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e DGR n. 2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;

Vista la DGR n. X/6675 del 07/06/2017;

Vista la DGR n. X/7095 del 18/09/2017;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali adottato con D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Per tutto quanto sopra, in attuazione della D.G.R. 7095/2017 ed in aggiunta alle misure già introdotte dalla Regione Lombardia con le dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 (così come riassunte nell'ALLEGATO A alla presente Ordinanza),

ORDINA

Fino al 31 marzo 2018 incluso:

• L'applicazione delle seguenti MISURE STRUTTURALI:

1) IMPIANTI TERMICI (Tali disposizioni si applicano con le modalità e le deroghe riportate nell'ALLEGATO B della presente Ordinanza):

- a) gli impianti termici possono essere fatti funzionare per complessive **13 ore** giornaliere (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno).
- b) la temperatura degli ambienti non deve superare:
 - **i 17 °C +2 °C** di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
 - **i 19 °C +2 °C** di tolleranza per tutti gli altri edifici.
- c) ai titolari/gestori degli **esercizi commerciali il divieto** di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono **di mantenere costantemente aperti gli accessi** verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni) di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/93, così come modificato ed integrato dalla D.P.R. 551/99, ed il conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte che, dall'esterno, danno accesso a detti locali.

2) COMBUSTIONI: il divieto di uso e di accensione di fuochi d'artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi.

3) TRAFFICO VEICOLARE: il divieto per **TUTTI** i veicoli a combustione termica di sostare con il motore acceso.

• L'attivazione delle seguenti MISURE TEMPORANEE:

1) **MISURE DI 1° LIVELLO:** al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ **PER 4 GIORNI CONSECUTIVI**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):

- a) Limitazione all'utilizzo delle autovetture private diesel di classe emissiva **fino a Euro 4 diesel compreso** in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva **fino ad Euro 3 diesel compreso** dalle 8.30 alle 12.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della DGR 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art.

54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;

- b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- c) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- e) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- f) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2) MISURE DI 2° LIVELLO: al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ **PER 10 GIORNI CONSECUTIVI**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì); **si applicano tutte le prescrizioni e divieti previsti come MISURE DI 1° LIVELLO, con le seguenti estensioni:**

- g) Estensione delle limitazioni per le autovetture private diesel di classe emissiva **fino a Euro 4 diesel compreso** in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva **fino a Euro 3 diesel** compreso, nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed **Euro 4 diesel** nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate al precedente punto 1 a);
- h) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

3) a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue:

se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

AVVERTE CHE

L'inosservanza dei divieti e delle misure sarà punita con l'applicazione:

- della sanzione pecuniaria amministrativa **da euro 164,00 a euro 663,00** ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 *Nuovo Codice della Strada* e s.m.i., fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92; e le vigenti disposizioni regionali relative alle misure di limitazione alla circolazione sanzionate ai sensi della LR 11/12/2006, n. 24 e successive modificazioni;
- della sanzione pecuniaria amministrativa da **euro 500,00 a euro 5000,00** di cui all'art. 27, comma 4 della L.R. 24/2006 *Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*;
- della sanzione amministrativa **da euro 100,00 a euro 600,00** individuata dall'art. 61 della L.R. 31/2008 *Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale* e s.m.i.
- salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa **da euro 25 a euro 500,00**, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981.

AVVISA CHE

Il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e **ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.**

RENDE NOTO CHE

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

F.TO IL SINDACO
Virginio Brivio

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO, IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) E DEL NUOVO ACCORDO DI BACINO PADANO, ATTUATO DA REGIONE LOMBARDIA, CON D.G.R. N. 7095 DEL 18 SETTEMBRE 2017 .

IMPIANTI TERMICI

D.G.R. 10858 del 21/12/2009 e dalla successiva Legge Regionale n.11/2010

Divieto permanente su tutto il territorio regionale di utilizzare olio combustibile per impianti di riscaldamento civile <10 MW;

D.G.R. 7635 dell'11/07/2008

Divieto, permanente su tutto il territorio regionale di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, depositi, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage.

Dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, divieto di utilizzare per il riscaldamento domestico apparecchi poco efficienti (camini chiusi e stufe con rendimento < 63%) **alimentati a biomassa legnosa** (legname, pellet), **in caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento domestico alimentati con altri combustibili tradizionali ammessi.**

Sono dunque limitate le seguenti categorie alimentate a biomassa legnosa:

- **camini aperti;**
- **camini chiusi,** stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano il rispetto dei seguenti requisiti:
 - a. rendimento energetico (η) maggiore o uguale 63%
 - b. valore di emissione di monossido di carbonio (CO) minore o uguale 0,5% in riferimento ad un tenore di ossigeno (O_2) del 13%, riferito ai gas secchi a 0 ° C e a 1,013 bar.

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

TRAFFICO VEICOLARE (Allegato 1 alla D.G.R.7095/2017)

D.G.R. 7635 dell'11/07/2008 e D.G.R. 9958 del 29.07.2009

Dal 1 ottobre al 31 marzo, su tutto il territorio regionale, obbligo di:

- spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Fermo permanente su tutto il territorio regionale, senza alcuna interruzione temporale, da lunedì a domenica, dalle ore 00,00 alle 24,00, della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori **a due tempi di classe Euro 0.**

Fermo permanente su tutto il territorio regionale, senza alcuna interruzione temporale, da lunedì a domenica, dalle ore 00,00 alle 24,00, di autobus M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL), ex articolo 47, comma 2, del D.lgs. 285/92 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), di tipo urbano, suburbano e interurbano, di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, privi di filtro anti particolato efficace.

Dal 1 ottobre al 31 marzo, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, **dalle 7.30 alle 19.30**, divieto di circolazione nella città di Lecco, appartenente all'area denominata "Fascia 2", corrispondente alla, Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione, come definita dalla D.G.R. 2 novembre 2011, n. 2605, dei seguenti veicoli:

- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/92, Codice della Strada) non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 0 benzina o diesel**");
- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 1 diesel**");
- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 2 diesel**");

Ambito di applicazione

Il fermo della circolazione si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della L.R. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della L.R. 9/2001, art. 3, con D.G.R. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) è stata effettuata con specifico decreto, a seguito di consultazione dei Comuni e delle Province coinvolte dai nuovi provvedimenti di limitazione.

Con dd.U.O. n. 10379 del 27.11.2015 "*Individuazione delle tratte di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi d'interscambio ricadenti all'interno della fascia 2, escluse dal fermo della circolazione. Attuazione della d.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, Allegato 1, paragrafo b) "Ambito di applicazione"*", pervenuto al Comune di Lecco con nota prot.80804 del 3.12.2015, la Regione Lombardia ha individuato le seguenti tratte del territorio comunale, **escluse dal divieto di circolazione:**

Comune di Lecco

Denominazione della strada	da	a
Via Lorenzo Balicco	Uscita SS36	Via XI Febbraio
Via XI Febbraio	Via Lorenzo Balicco	Largo Caleotto
L. go Caleotto	Fra le vie XI Febbraio, Marconi, Amendola, Corso P. Sposi	
Via Guglielmo Marconi	L. go Caleotto	Via Rivolta
Via Fiandra	Via Badoni	Fra Galdino
Via Della Pergola	Via Fiandra	Imbocco SS 36
Via Dell'Eremo	Via Belfiore	Via Tonio da Belledo
Lungo Lario Piave	Ponte Kennedy (Lungo Lario IV Novembre)	Confine comunale in loc. Pradello
DIR SS36 "Raccordo Lecco – Valsassina"	Uscita SS36 (Km 0)	Confine comunale con Comune di Ballabio

In Comune di Lecco sono definibile come strade di tipologia b3), e nei quali non si applica il fermo della circolazione, i seguenti:

Denominazione della strada		da	a
Direttrice Piani d'Erna	Via ai Poggi	Uscita SS36 dir	Via Prealpi
Direttrice Piani d'Erna	Via Prealpi	Via ai Poggi	Piazzale Funivia Piani d'Erna
Direttrice Pronto Soccorso	Via Filanda	via Dell'Eremo (sbocco SS36 dir)	Parcheggio ingresso Pronto Soccorso Ospedale Lecco
Direttrice Bione - Vercurago	Viale Don Ticozzi	da sbocco SS36 (zona Bione)	Viale Brodolini
Direttrice Bione - Vercurago	Viale Brodolini	Viale Don Ticozzi	P.zza Delle Nazioni
Direttrice Bione - Vercurago	P.zza Delle Nazioni + Cavalcavia	viale Brodolini	Rotatoria intersezione con Corso Bergamo (zona Chiuso)
Direttrice Bione - Vercurago	Corso Bergamo	rotatoria intersezione con Corso Bergamo (zona Chiuso)	Intersezione cavalcavia di Chiuso a confine con Comune di Vercurago

Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con D.G.R. 15/06/2007, n. 4924, con D.G.R. 27/12/2007, n. 6418 e con D.G.R. 29/07/2009, n. 9958;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

- autovetture targate CD e CC.

* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas oppure che garantiscano almeno il livello emissivo di euro 4 diesel;

** per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 4 diesel e riportato nella rispettiva tabella di cui all'allegato A del decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008.

Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/ autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116 del D.lgs. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

COMBUSTIONI (Allegato 3 alla D.G.R.7095/2017)

D.G.R. 7635 dell'11/07/2008

(la D.G.R. 7095 del 18/09/2017 revoca la D.G.R. 2525 del 17/10/2014)

In attuazione del nuovo Accordo di programma di Bacino Padano e dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 152/2006, come integrato e modificato dalla legge n. 154/2016, in coerenza con il PRIA, è disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06.

Pertanto **dal 1 ottobre al 31 marzo** di ogni anno, con inizio dal **1 ottobre 2017 nella Città di Lecco**, avente quota altimetrica, così come definita dall'ISTAT, **inferiore a 300 mt. s.l.m.** vige il divieto di bruciare all'aperto, anche piccoli cumuli vegetali (non superiori a tre metri steri per ettaro) in particolare in ambito agricolo e di cantiere.

Deroghe al divieto di combustione

La combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno **per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria** e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- comunicazione al Comune contenente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione, nonché delle disposizioni relative alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi;
- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: <http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteoinquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx>

La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.

AMBITO AGRICOLO

D.G.R. n. 5868 del 21.11.2007

E' obbligatorio l'interramento dei letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati entro le 24 ore dallo spandimento. Se le condizioni ambientali non lo consentono, i cumuli di materiale maturo devono essere coperti con un telo impermeabile e non devono restare in campo se non per i tempi tecnici strettamente necessari alla distribuzione.

ALLEGATO B

all'Ordinanza Sindacale n. 74 del 27.10.2017

Durata massima giornaliera

Le disposizioni di cui al PUNTO 1) lettera a) non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
- f) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- g) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- h) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- i) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste alle lettere a),b),c),d),e), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- l) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al PUNTO 1) lettera a) dell'ORDINANZA;
- m) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- n) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
- o) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita al PUNTO 1) lettera a) dell'ORDINANZA, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera l).

Valori massimi della temperatura ambiente

Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto del PUNTO 1) lettera b) dell'ORDINANZA, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.

Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui al PUNTO 1) lettera b) dell'ORDINANZA, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui al PUNTO 1) lettera b) dell'ORDINANZA, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a)* le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b)* l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.